

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARINARO	Presidente
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 25/05/2022

### FATTO

La ricorrente, cointestataria con l'ex coniuge di un mutuo ipotecario concesso in data 13 luglio 2007 dalla convenuta, nonché titolare di un rapporto di conto corrente e di un contratto di apertura di credito detenuti presso il medesimo intermediario a far data 10 febbraio 2006, lamenta la condotta inadempiente della banca per non aver riscontrato integralmente le istanze di copia della documentazione negoziale e contabile afferente tali rapporti, dalla medesima formulate ai sensi dell'art. 119, comma 4 del testo unico bancario. Saggiunge che ambedue i rapporti sono stati "definiti" mediante pagamento del debito residuo del mutuo e del saldo passivo del conto corrente.

Con riferimento al mutuo, la ricorrente espone di aver chiesto, in data 30 ottobre 2020, un riepilogo analitico delle rate non versate dall'ex marito a partire da giugno 2015, senza ricevere adeguato riscontro. La banca si sarebbe invece attivata per ottenere il pagamento delle rate arretrate nonché il rientro dall'esposizione debitoria, pari a euro 3.604,63, riveniente dal conto corrente personale assistito da apertura di credito nel frattempo revocata.

La ricorrente riferisce di aver quindi proposto due distinti reclami onde ottenere dalla resistente tutta la documentazione necessaria a valutare la congruità delle somme corrisposte. In particolare, con riferimento al mutuo, la ricorrente ha chiesto copia: delle comunicazioni periodiche inviate ai mutuatari nel periodo ottobre 2015-luglio 2020, del



piano di ammortamento, dell'estratto conto finanziario e del conteggio estintivo analitico; in relazione al rapporto di conto corrente e al contratto di apertura di credito collegato, la medesima ha domandato copia dei negozi *inter partes*, un conteggio esplicativo del debito residuo (euro 3.604,63) e gli estratti conto trimestrali dalla data di accensione (10 febbraio 2006) a dicembre 2020. L'istituto di credito avrebbe riscontrato parzialmente le richieste trasmettendo, in data 22 dicembre 2020, i rendiconti del mutuo (dal 2015 al 2019) e, in data 4 maggio 2021, copia del conteggio di estinzione del finanziamento, più volte sollecitato.

Insoddisfatta dell'esito della fase di reclamo, la ricorrente si è rivolta all'Arbitro per sentire condannare la banca convenuta alla consegna dei documenti di seguito elencati. Quanto al mutuo fondiario: *“le eventuali comunicazioni di legge e di contratto, per il periodo ottobre 2015-luglio 2020, con prova di invio e ricezione; il piano di ammortamento; il rendiconto per l'anno solare 2020; il calcolo analitico per l'estinzione anticipata”*. Con riferimento al conto corrente assistito da apertura di credito: i singoli contratti e gli estratti conto *“dalla data di apertura alla data di chiusura”*.

Costituitasi parte del presente procedimento, la banca convenuta ha dedotto di aver consegnato alla ricorrente tutto quanto in suo possesso, precisando che, in relazione al mutuo, fosse attiva, per scelta dei mutuatari, l'opzione per la rendicontazione digitale on line, sin dall'avvio del rapporto; sicché la controparte non potrebbe dolersi della mancata ricezione, tempo per tempo, dei rendiconti annuali e delle singole quietanze di pagamento delle rate. In ogni caso, la resistente ha precisato di aver fornito alla ricorrente, in un primo momento, la documentazione informativa periodica afferente il mutuo, concernente gli anni dal 2015 al 2019 e, successivamente, il rendiconto del 2020 e il piano di ammortamento reperiti all'esito delle ulteriori ricerche svolte nei propri archivi. Quanto al documento recante il conteggio di estinzione anticipata, la resistente ha sottolineato che lo stesso sarebbe già nella disponibilità della parte ricorrente, risultando allegato al ricorso. Infine, in ordine al conto corrente e al contratto di apertura di credito, la banca ha allegato gli estratti conto dal 2010 fino alla data di chiusura, rilevando di non aver reperito quelli antecedenti, essendo trascorsi più di dieci anni dalla data di accensione del rapporto risalente al 10 febbraio 2006. La medesima ha dichiarato, altresì, di non aver reperito all'attualità i relativi contratti.

Posto quanto precede, deducendo l'infondatezza della domanda di *“produzione di documentazione anteriore al decennio”*, la resistente ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La controversia all'esame del Collegio verte sul diritto spettante alla ricorrente di ottenere copia della documentazione inerente i rapporti bancari *inter partes*. La materia è regolata dal Titolo VI del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) - e dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 - dedicato alla trasparenza dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che pone a carico di banche e intermediari, tra l'altro, una serie di regole informative a tutela del cliente affinché questo, in tutte le fasi del rapporto con la banca – precontrattuale, di stipula, di svolgimento del contratto e di chiusura dello stesso – sia reso edotto in maniera chiara e inequivocabile di tutti i costi connessi al prodotto o servizio e delle altre condizioni ad esso legate. Sul punto rileva, in primo luogo, il comma 4 dell'articolo 119, alla stregua del quale: *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*.



Nella fattispecie, la ricorrente agisce per ottenere copia della documentazione relativa a due distinti rapporti intrattenuti in passato con la banca resistente; segnatamente: un mutuo fondiario concluso nel 2007 ed estinto nel 2021; un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito acceso nel 2006 e chiuso nel 2021.

In relazione al mutuo, in sede di controdeduzioni l'intermediario ha prodotto varie comunicazioni e solleciti di pagamento indirizzati ai mutuatari, dal 2015 al 2021, con prova di invio e ricezione, oltre al rendiconto periodico al 31 dicembre 2020 e al piano di ammortamento finanziario elaborato in data 17.12.2021.

Il rendiconto al 31.12.2020 (predisposto in data 16.04.2021) reca le informazioni più significative sullo stato del mutuo (concesso in data 13.07.2007, per l'importo di nominali € 159.025,46 e scadenza originaria all'1.09.2027), concernenti: "capitale residuo come da piano di ammortamento al 31.12.2019 (€ 83.435,83)"; "capitale residuo come da piano di ammortamento al 31.12.2020 (€ 74.620,23)"; "capitale maturato e non rimborsato al 31.12.2019 (€ 23.689,28)"; "capitale maturato e non rimborsato al 31.12.2020 (€ 32.504,88)"; "interessi maturati e altri oneri accessori non pagati al 31.12.2019 (€ 16.488,61); interessi di mora al 31.12.2019 (€ 2.291,91); "interessi maturati e altri oneri accessori non pagati al 31.12.2020 (€ 21.028,51); interessi di mora al 31.12.2020 (€ 4.073,95). Il rendiconto reca, inoltre, l'elenco delle singole rate mensili scadute dal 1° dicembre 2016 sino al 1° dicembre 2020, con indicazione dell'importo di ciascuna di esse (€ 1.112,96) e del relativo stato di adempimento (*parzialmente pagata/non pagata*).

Il piano di ammortamento finanziario contiene il "dettaglio delle rate scadute" (estratto conto finanziario cronologico), dall'avvio del rapporto sino alla rata n. 164 scaduta il 1° maggio 2021, con specifica evidenza, in relazione a ciascuna mensilità, delle quote attribuite al capitale, agli interessi di dilazione e agli accessori, nonché del debito residuo e dello "stato del pagamento". Agli atti del procedimento consta, inoltre, il conteggio di estinzione anticipata emesso dall'istituto di credito convenuto in data 04.05.2021, recante la quantificazione del credito vantato alla data del 6.05.2021, distinto per "rate scadute e rimaste impagate (€ 59.098,18), interessi di mora su rate impagate (€ 4.864,02), capitale residuo (€ 70.796,52) e rateo interessi (€ 67,26).

Ora, sebbene tale ultimo conteggio non appaia particolarmente perspicuo, può affermarsi che i dati ivi riportati, letti in combinazione con le informazioni di dettaglio riportate nel rendiconto al 31 dicembre 2020 e, in particolare, nel piano di ammortamento finanziario che valorizza la situazione debitoria al 1° maggio 2021, consentano alla mutuataria di comprendere chiaramente le componenti per sorte capitale, interessi e accessori, che hanno contribuito alla formazione del debito residuo del mutuo *de quo*.

Sicché deve ritenersi che l'intera documentazione richiesta dalla ricorrente in relazione al contratto di mutuo oggetto di vertenza sia stata prodotta dall'intermediario nel corso del presente procedimento, con la conseguenza che sul punto il Collegio può dichiarare cessata la materia del contendere.

Resta dunque da valutare la fondatezza della domanda di esibizione degli estratti conto mancanti (in relazione al tratto temporale intercorrente dall'avvio del rapporto sino al 31 dicembre 2009) e dei contratti di conto corrente e apertura di credito, tenuto conto che la prima richiesta di accesso è stata avanzata dalla ricorrente in data 30 ottobre 2020 e che l'intermediario ha dedotto di aver prodotto tutto quanto in suo possesso.

Con riguardo alla richiesta degli estratti conto ultradecennali, la questione della loro riconducibilità alla categoria della "documentazione inerente alle singole operazioni" della quale il cliente ha diritto di ottenere copia limitatamente agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, è stata recentemente esaminata dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, il quale ha chiarito che l'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei



suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario, è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, TUB (cfr. Dec. nn. 15404/2021; 6887/2022). Sull'impossibilità dedotta dall'intermediario di reperire nei propri archivi ulteriore documentazione più risalente rispetto a quella già consegnata, lo stesso Collegio ha avuto modo di osservare che: "quand'anche fosse stato configurabile l'obbligo giuridico dell'intermediario alla consegna degli estratti conto anteriori al decennio rispetto alla domanda, la sua violazione avrebbe potuto condurre non certo alla condanna a fornire documenti non più esistenti, ma ad una responsabilità di natura risarcitoria per violazione del dovere di custodia (art. 1177 c.c.)"; aspetto che nella fattispecie parte ricorrente non ha preso in considerazione, non avendo avanzato alcuna richiesta risarcitoria in tal senso.

Alla stregua della norma e dei principi ermeneutici innanzi esposti, deve concludersi che l'obbligo di trasmettere la documentazione relativa alle singole operazioni, quando avulso da un'azione di rendiconto nei confronti dell'intermediario (cfr. Cass. sez. I civile, ordinanza 15.9.2017, n. 21472) - come riscontrato nel caso esaminato - soggiace al termine decennale previsto dall'art. 119, comma 4, TUB, decorrente dalla data della richiesta, qui risalente al 30 ottobre 2020 (cfr. ABF Bari, Dec. n. 17802/2021).

Pertanto, considerato che l'intermediario ha fornito copia degli estratti conto a far data dal 1° gennaio 2010, la domanda sul punto non può trovare accoglimento.

A diverso esito deve giungersi in relazione al capo della domanda volta ad ottenere copia dei negozi di conto corrente e di apertura di credito sottoscritti tra le parti, trattandosi di fattispecie regolata dall'art. 117, comma 1, TUB, a mente del quale: "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti". La norma citata sancisce il diritto del cliente di ottenere copia dei contratti reclamati in base ad un preciso obbligo gravante sull'intermediario convenuto, quale originario contraente del rapporto creditizio, che permane anche in caso di smarrimento dell'esemplare consegnato alla contraente al momento della stipula (cfr. ABF Roma, Dec. n. 60/2018), e a prescindere "dall'attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce" (Cass. Civ., Sez. I, 27.09.2001, n. 12093; Id., 12.05.2006, n. 11004; cfr. ABF Roma Dec. nn. 5080/2017, 23803/2018). Da ciò discende il diritto della ricorrente a ottenere copia del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere copia del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al contratto di mutuo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9858 del 27 giugno 2022

Firmato digitalmente da  
MARCO MARINARO